

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 30 giugno 2011 — ProRail NV/Xpedys NV e a.

(Causa C-332/11)

(2011/C 269/59)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: ProRail NV

- Convenute:* 1) Xpedys NV (resistente)
2) FAG Kugelfischer GmbH (resistente)
3) DB Schenker Rail Nederland NV (resistente)
4) Nationale Maatschappij Der Belgische Spoorwegen NV (resistente)

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 1 e 17 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206⁽¹⁾, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in considerazione anche della normativa europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del principio espresso all'art. 33.1 del regolamento⁽²⁾ di Bruxelles, secondo il quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, debbano essere interpretati nel senso che il giudice che ordina una perizia giudiziaria, la quale deve essere eseguita in parte nello Stato membro in cui risiede il giudice, ma in parte anche in un altro Stato membro, per l'esecuzione diretta di quest'ultima parte deve avvalersi soltanto e dunque esclusivamente delle modalità introdotte dal citato regolamento all'art. 17, oppure se il perito giudiziario nominato da quello stato possa essere incaricato, anche al di fuori delle disposizioni di cui al regolamento n. 1206/2001, di una perizia che deve essere parzialmente eseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 174, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 30 giugno 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat

(Causa C-333/11)

(2011/C 269/60)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 37 della convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454⁽¹⁾, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro dove viene accertata l'esistenza dell'infrazione o dell'irregolarità, in mancanza di accertamento ufficiale del luogo in cui essa è stata commessa e di una prova contraria tempestivamente adottata dal garante, viene considerato essere lo Stato in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, anche se, in virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e dell'apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale Stato membro alla frontiera esterna della Comunità le merci siano state irregolarmente introdotte nella Comunità stessa.
- 2) Se, in caso di soluzione negativa della prima questione, gli stessi articoli, in combinato disposto con gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE⁽²⁾, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro alla frontiera esterna della Comunità dove le merci sono state introdotte irregolarmente è competente a riscuotere le accise, anche quando le merci nel frattempo sono state portate in un altro Stato membro dove sono state scoperte, sequestrate e confiscate.

⁽¹⁾ GU L 253, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab DAB

(Causa C-335/11)

(2011/C 269/61)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring.

Convenuta: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB.